Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Mercoledì, 25 settembre 1929 - Anno VII** — **Numero 223**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche **ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.**

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — **Livorno**: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — **Mantova**: *O. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — **Perugia**: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva* (*già Bemporad*) *Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'« Istituto Poligrafico dello Stato », a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale è stato intestato all'« Istituto Poligrafico » medesimo. Tutte le somme che si inviano per acquisto di pubblicazioni della Libreria dello Stato, per abbonamenti e per inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » debbono essere versate distintamente su detto c/c. « Nel retro dei relativi certificati di allibramento deve sempre farsi la comunicazione dello scopo dell'invio ». L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale comunicazione.

AVVISO.

Per effetto del passaggio della gestione dell'ufficio Raccolta Leggi e Decreti all'Istituto Poligrafico dello Stato, la vendita delle Leggi e Decreti già fatta fino ad oggi in Via Giulia 52, verrà da oggi in poi fatta dal Servizio vendita della Libreria dello Stato nel palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre, il quale accetterà le prenotazioni presentate da persone od enti residenti in Roma e provvederà a procurare le Leggi ed i Decreti desiderati.

Gli Enti e le persone residenti fuori Roma dovranno rivolgersi al seguente indirizzo: « Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma ».

Le somme che saranno inviate per abbonamenti od acquisti di Leggi e Decreti, dovranno essere versate nel c/c postale 1-2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la relativa richiesta nel retro del certificato di allibramento.

Lo stesso sistema dovrà essere seguito dai Comuni pel versamento delle somme da essi dovute per abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti.

Si fa presente che ad evitare disguidi e ritardi, è necessario sempre scrivere nel retro dei certificati di allibramento, per i versamenti nel detto c/c 1-2640, lo scopo dei versamenti stessi.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA

Revoche di onorificenze.

Con R. decreto 13 maggio 1929-VII, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, venne revocato il R. decreto 12 luglio 1923, col quale Silvetti Corrado fu Emidio fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 2 maggio 1929-VII, su proposta del Primo Segretario di S. M. Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, fu revocato il R. decreto 7 luglio 1921 col quale Caloro Alfredo fu Bonaventura venne insignito della onorificenza di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 27 settembre 1928-VI, su proposta del Capo del Governo e Ministro per la guerra, furono revocati i Regi decreti 10 dicembre 1916, 31 marzo 1921, 17 aprile 1925, 1° luglio 1926, con i quali il signor Costa Carlo fu Angelo venne insignito delle onorificenze di cavaliere ed ufficiale negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

(5085)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2278.

REGIO DECRETO 23 luglio 1929, n. 1633.

Istituzione di un Ufficio tecnico di vigilanza con sede a Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, modificato col R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317;

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1138, che stabilisce l'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina a terra;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Nella tabella *B* annessa al R. decreto 26 aprile 1928, numero 1138, è apportata la seguente variante:

nella colonna « Ufficio tecnico G. N., A. N. e Fari e segnalamenti » — dopo « Ufficio tecnico Genio navale - Livorno » è inserito « Ufficio tecnico A. N. - Firenze ».

Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 149. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2279.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1609.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Gallio, per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 19 giugno 1924 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Gallio fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla suindicata data del 1° luglio 1924 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Gallio, della provincia di Vicenza, deve versare nella Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 6400, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1924 - 31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 127. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di VICENZA.			
1	Gallio	8	800	6,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2280.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1610.

Contributo scolastico dovuto dal comune d'Istrana, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 14 giugno 1928 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Istrana fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° luglio 1928;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla predetta data del 1° luglio 1928 nel citato Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune d'Istrana, della provincia di Treviso, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930, nella somma di L. 4000 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 128. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di TREVISO.			
1	Istrana	10	400	4,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2281.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1612.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Gressoney, per il cessato comune di Gressoney Saint Jean, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 col quale furono stabilite le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 28 giugno 1928, col quale, a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno, fu revocato il R. decreto 16 aprile 1916 che concesse l'autonomia scolastica al comune di Gressoney Saint Jean;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nel comune di Gressoney Saint Jean alla stessa data del 1° luglio 1928: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Torino;

Veduto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1196, per effetto del quale i comuni di Gressoney la Trinité e Gressoney Saint Jean furono riuniti in unico ente, denominato « Gressoney »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Gressoney, della provincia di Aosta, deve annualmente versare, per il cessato comune di Gressoney Saint Jean, alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane fissato nella somma di L. 1200, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 130. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1928-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di AOSTA.			
1	Gressoney (per il cessato comune di Gressoney Saint Jean) . . .	3	400	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2282.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1613.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Segno, per il periodo 1° gennaio 1928-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 8 gennaio 1928 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Segno fu assunta dal Consiglio scolastico della Liguria a decorrere dal giorno 1° dello stesso mese;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla suindicata data del 1° gennaio 1928 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Segno, della provincia di Savona, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 800, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1928 - 31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 131. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1928-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia di SAVONA.			
1	Segno	2	400	800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2283.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1619.

Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

N. 1619. R. decreto 26 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2284.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1594.

Passaggio di insegnanti da cattedre di Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale a cattedre di Istituti di istruzione media tecnica e viceversa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali insegnanti ordinari dei Regi istituti di istruzione media possono ottenere il passaggio a cattedre di Regi istituti d'istruzione tecnica e, viceversa, gli attuali insegnanti stabili dei Regi istituti d'istruzione tecnica possono ottenere il passaggio a cattedre di Regi istituti d'istruzione media nei casi e alle condizioni stabilite nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

I passaggi previsti dal precedente articolo sono ammessi solo su domanda degl'insegnanti.

L'accoglimento della domanda è subordinato all'accertamento del merito e delle attitudini dell'insegnante rispetto al tipo di cattedra al quale chiede di passare e può in ogni caso essere negato quando ostino speciali ragioni di servizio.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 112. — MANCINI.

Tabella dei passaggi di insegnanti dalle cattedre delle scuole d'istruzione media a quelle delle scuole d'istruzione tecnica e viceversa.

I. — *Passaggi dalle cattedre delle scuole di istruzione media a quelle delle scuole di istruzione tecnica.*

CATTEDRE degl'Istituti d'istruzione tecnica nelle quali è ammesso il passaggio	INSEGNANTI delle RR. scuole medie ammessi al passaggio	*Condizioni*
A) — *Istituti commerciali:*		
Lingua italiana	1. Insegnanti di lettere italiane e latine dei Licei classici. 2. Insegnanti di lettere italiane e latine dei Licei scientifici. 3. Insegnanti di lingua italiana, latina, greca, storia e geografia dei Ginnasi superiori. 4. Insegnanti di lettere italiane e storia degli Istituti tecnici (corso superiore). 5. Insegnanti di lingua e lettere italiane e storia degli Istituti magistrali (corso superiore).	
Lingua straniera	1. Insegnanti di lingua e letteratura straniera dei Licei scientifici. 2. Insegnanti di lingua straniera degli Istituti tecnici (corso superiore). 3. Insegnanti di lingua straniera dei ginnasi.	Se di ruolo *A*.
Matematica	Insegnanti di matematica e fisica dei Licei scientifici.	Se forniti di laurea in matematica.
Computisteria e ragioneria	Insegnanti di computisteria e ragioneria degli Istituti tecnici.	
Istituzioni di diritto ed economiche	1. Insegnanti di istituzioni di diritto degli Istituti tecnici. 2. Insegnanti di economia politica, scienza finanziaria e statistica degli Istituti tecnici.	
B) — *Istituti industriali:*		
Cultura generale	1. Insegnanti di lettere italiane e latine dei Licei classici. 2. Insegnanti di lingua italiana, latina, greca, storia e geografia dei Ginnasi superiori. 3. Insegnanti di lettere italiane e latine dei Licei scientifici. 4. Insegnanti di lettere italiane e storia degli Istituti tecnici (corso superiore). 5. Insegnanti di lingua e lettere italiane e storia negli Istituti magistrali (corso superiore).	
Lingua straniera	1. Insegnanti di lingua straniera dei Ginnasi. 2. Insegnanti di lingua e letteratura straniera dei Licei scientifici. 3. Insegnanti di lingua straniera degli Istituti tecnici (corso superiore).	Se di ruolo *A*.
Matematica	1. Insegnanti di matematica e fisica dei Licei classici.	Se forniti di laurea in matematica oppure se riusciti idonei in un concorso per matematica e fisica nelle scuole medie bandito dopo il 1923.

CATTEDRE degl'Istituti d'istruzione tecnica nelle quali è ammesso il passaggio	INSEGNANTI delle RR. scuole medie ammessi al passaggio	Condizioni
	2. Insegnanti di matematica e fisica dei Licei scientifici.	Se forniti di laurea in matematica oppure se riusciti idonei in un concorso per matematica e fisica nelle scuole medie bandito dopo il 1923.
	3. Insegnanti di matematica e fisica degli Istituti tecnici (corso superiore).	Id.
Fisica	1. Insegnanti di matematica e fisica dei Licei classici.	Se forniti di laurea in fisica, oppure se riusciti idonei in un concorso per matematica e fisica nelle scuole medie bandito dopo il 1923.
	2. Insegnanti di matematica e fisica dei Licei scientifici.	Id.
	3. Insegnanti di matematica e fisica degli Istituti tecnici (corso superiore).	Id.
Chimica generale ed esercitazioni	Insegnanti di chimica degli Istituti tecnici (Sez. Agrimensura).	
Costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni degli Istituti tecnici (Sez. Agrimensura).	
C) — *Scuole medie agrarie:*		
Lingua italiana, storia e geografia	1. Insegnanti di lingua italiana, latina e greca, storia e geografia nei Ginnasi superiori.	
	2. Insegnanti di lettere italiane e latino nei Licei classici e scientifici.	
	3. Insegnanti di lettere italiane e storia negli Istituti tecnici (corso superiore).	Se forniti di laurea in lettere o abilitazione per lingua italiana, storia e geografia conseguita in seguito a concorso-esame di Stato.
	4. Insegnanti di lingua e lettere italiane e storia negli Istituti magistrali.	Id.
Chimica generale, agraria e tecnologia e industrie agrarie	Insegnanti di chimica negli Istituti tecnici (Sez. Agrimensura).	Se forniti di laurea in chimica o abilitazione in chimica conseguita in seguito a concorso-esame di Stato.
Agraria, economia rurale con nozioni di estimo, legislazione rurale e contabilità	Insegnanti di agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale negli Istituti tecnici.	
Matematica applicata, agrimensura e disegno	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli Istituti tecnici.	

II. — *Passaggi dalle cattedre delle scuole d'istruzione tecnica a quelle delle scuole d'istruzione media.*

CATTEDRE delle Scuole medie nelle quali è ammesso il passaggio	INSEGNANTI degl'Istituti e Scuole d'istruzione tecnica ammessi al passaggio	*Condizioni*
A) — *Licei classici*:		
Matematica e fisica	1. Insegnanti di matematica degli Istituti industriali e degli Istituti commerciali.	Se hanno anche laurea in fisica o hanno vinto un concorso-esame di Stato per matematica e fisica nelle scuole medie.
	2. Insegnanti di fisica degli Istituti industriali.	Se hanno anche laurea in matematica o hanno vinto un concorso-esame di Stato per matematica e fisica nelle scuole medie.
Scienze naturali, chimica e geografia.	1. Insegnanti di chimica degli Istituti industriali.	Se hanno il diploma di abilitazione di scienze e chimica, conseguito in seguito a concorso-esame di Stato nelle scuole medie.
	2. Insegnanti di scienze e merceologia degli Istituti commerciali.	Id.
B) — *Ginnasi*:		
Matematica	Insegnanti di matematica degli Istituti industriali e commerciali.	
Lingua straniera	Insegnanti della stessa lingua straniera degli Istituti industriali e commerciali.	
C) — *Licei scientifici*:		
Matematica e fisica	Come per i Licei classici.	
Lingua e letteratura straniera	Insegnanti della stessa lingua straniera degli Istituti commerciali.	
Scienze naturali, chimica e geografia	Come per i Licei classici.	
D) — *Istituti tecnici - Corso superiore*:		
Lettere italiane e storia	1. Insegnanti di italiano, storia e geografia degli Istituti industriali.	
	2. Insegnanti di italiano negli Istituti commerciali.	Se laureati in lettere.
	3. Insegnanti di italiano e storia delle Scuole agrarie medie.	Id.
Matematica e fisica	Come per i Licei classici.	
Lingua straniera	Come per i Licei scientifici.	
Chimica	Insegnanti di chimica generale e analitica degli Istituti industriali e insegnanti di chimica generale delle Scuole agrarie medie.	Se laureati in chimica.
Computisteria e ragioneria	Insegnanti di ragioneria degli Istituti commerciali.	

CATTEDRE delle Scuole medie nelle quali è ammesso il passaggio	INSEGNANTI degl'Istituti e Scuole d'istruzione tecnica ammessi al passaggio	*Condizioni*
Istituzioni di diritto	Insegnanti di materie giuridiche ed economiche degli Istituti commerciali.	
Economia politica, scienza finanziaria e statistica	Insegnanti di materie giuridiche ed economiche degli Istituti commerciali.	
Agraria, estimo e tecnologia rurale.	Insegnanti di agraria, economia rurale ed estimo delle scuole medie agrarie.	
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e topografia degli Istituti industriali (Sez. Edile).	
Topografia e disegno topografico	Insegnanti di matematica applicata, agrimensura e disegno delle Scuole medie agrarie.	Se laureati in ingegneria.
E) — *Istituti magistrali*:		
Lettere italiane e storia	Come per gli Istituti tecnici.	
Matematica e fisica	Come per i Licei classici.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2285.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1611.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Segno, per l'anno 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 8 gennaio 1928 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Segno fu assunta dal Consiglio scolastico della Liguria a decorrere dal giorno 1° dello stesso mese;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla suindicata data del giorno 1° gennaio 1928 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Segno, della provincia di Savona, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per l'anno 1928, nella somma di L. 1600 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 129. MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per l'anno* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia di SAVONA.			
1	Sogno	2	800	1,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1929.

Riconoscimento del Fascio di San Rocco-Larciano (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Rocco-Larciano (Pistoia), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di San Rocco-Larciano (Pistoia), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1929 - *Anno VII Registro n.* 9 *Finanze, foglio n.* 192.

(5083)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1929.

Scioglimento delle Amministrazioni della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio maschile « Francesco Torti » e dell'Asilo infantile di Bevagna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento delle Amministrazioni della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio maschile « Francesco Torti » e dell'Asilo infantile di Bevagna, allo scopo di agevolare le riforme necessarie per coordinare l'azione delle istituzioni medesime agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;
Vista la proposta del prefetto di Perugia;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Le Amministrazioni della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio maschile « Francesco Torti » e dell'Asilo infantile di Bevagna, sono sciolte.

La temporanea gestione dei detti enti è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al dott. Giuseppe Palmieri, con l'incarico di proporre, entro il 31 gennaio 1930, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi degli enti medesimi, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(5083)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Parma ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Parma chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Parma la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 193.

(5030)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Mario Ranucci di Angelo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Mario Sante Andrea Ranucci, nato a Ferentillo il 2 febbraio 1894 da Angelo e da Lucia Pucci, potrebbe riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Mario Sante Andrea Ranucci il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 settembre 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Mario Sante Andrea Ranucci il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(5037)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Bianca Massarani di Emanuele.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Bianca Matilde Clementina Benvenuta Paolina Massarani, nata a Mantova il 9 dicembre 1891 da Emanuele e da Delfina Gugenheim, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Bianca Matilde Clementina Benvenuta Paolina Massarani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 settembre 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Bianca Matilde Clementina Benvenuta Paolina Massarani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(5098)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1929.
Riconoscimento del Fascio di Forcoli (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Forcoli (Pisa), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Forcoli (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 196.

(5032)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Avellino ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Avellino chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Avellino la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 195.

(5093)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1929.

Riconoscimento del Fascio di Cascina (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cascina (Pisa), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VII, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista:

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cascina (Pisa), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 194.

(5094)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1929.

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610, che istituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, recante norme per il nuovo ordinamento dell'Ente predetto;

Visto il R. decreto 6 maggio 1929, n. 881, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, per il triennio 1929-1931, i seguenti signori:

1° Lojacono gr. uff. dott. Vincenzo, Regio ministro plenipotenziario, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

2° Mattei cav. dott. Nicola, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3° Pugliesi gr. uff. dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4° Molfese comm. dott. Manlio, capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica;

5° Parpagliolo gr. uff. dott. Luigi, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

6° Clerici gr. uff. ing. Enrico, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

7° Falcone gr. uff. dott. Gustavo, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

8° Lantini on. dott. Ferruccio, deputato al Parlamento, in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

9° Pala on. Giovanni, deputato al Parlamento, in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei;

10° Marchi on. rag. Corrado, deputato al Parlamento, in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

11° Nesi comm. dott. Adolfo, in rappresentanza della Confederazione generale fascista bancaria;
12° Pinchetti cav. uff. Cesare, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori per la durata di un anno i signori:

1° comm. avv. Sarti Ercole,
2° comm. dott. Troise Guido,
3° comm. dott. Piazzoni Alessandro,
in qualità di effettivi;

4° cav. dott. Bertini Salussè,
5° dott. Lubrano Enrico,
in qualità di supplenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(5084)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a tre posti gratuiti nei convitti dei Reali educandati femminili di Napoli.

E' aperto il concorso per titoli a tre posti gratuiti nei convitti dei Reali educandati femminili di Napoli, per figlie di maestri elementari, da conferirsi a giovanette che siano cittadine italiane, che abbiano compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° anno a tutto il 30 settembre 1929.

Dal requisito del limite di età sono dispensate le giovanette che siano convittrici dei Reali educandati o di altro convitto, conservatorio, od educatorio femminile ove si eseguono i medesimi corsi di studi esistenti negli istituti dei Reali educandati e si abbiano sicure e buone informazioni sulla loro condotta precedente.

Per l'ammissione al concorso il padre o chi ne fa le veci dovrà presentare domanda in carta semplice al presidente dei Reali educandati femminili di Napoli, piazza Miracoli, 37, nel termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente bando corredata dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita dell'aspirante al posto gratuito;
2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;
3° certificato di sana e robusta costituzione fisica;
4° certificato di buona condotta;
5° certificato degli studi compiuti, se l'aspirante li abbia già iniziati;
6° atto di notorietà o dichiarazione del podestà da cui risulti lo stato civile ed economico della famiglia ed il numero ed età delle persone della stessa;
7° certificato dell'agente delle tasse che attesti se e quali imposte siano pagate dall'aspirante o dai suoi genitori;
8° atti e documenti comprovanti che uno dei genitori dell'aspirante è maestro elementare;
9° tutti gli altri titoli relativi alla carriera didattica dei genitori e le eventuali benemerenze.

Se l'aspirante è orfana del padre o della madre deve presentare l'atto di morte, se orfana di entrambi i genitori l'atto di nomina del tutore.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere presentati in forma legale entro il termine stabilito dal presente avviso.

Nella formazione della graduatoria sarà data la preferenza:

a) alle orfane di padre morto in guerra o per ragione della guerra;
b) alle figlie di mutilati o di invalidi di guerra;
c) alle figlie di decorati al valore.

A parità di condizioni o di titoli sarà data la preferenza all'aspirante di maggiore età.

La Commissione giudicatrice del concorso, dopo formata la graduatoria di tutte le concorrenti in ordine di merito, comunicherà il risultato con lettera raccomandata ai firmatari delle domande.

Contro i risultati del concorso è ammesso ricorso soltanto alla Giunta per l'istruzione media nel termine di giorni sette dal ricevimento delle singole comunicazioni.

I posti saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria.

Decadono da ogni diritto al posto gratuito coloro che ricevuta la comunicazione lasciano trascorrere un mese senza entrare in convitto.

Le alunne beneficiarie di posto gratuito sono tenute al pagamento delle tasse e delle quote accessorie, poichè la gratuità del posto dà diritto all'esenzione dal pagamento della sola retta annuale.

La concessione del posto è subordinata a tutte le norme del regolamento dei Reali educandati.

Napoli, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

Il presidente del Consiglio direttivo:
PRINCIPE DI PETTORANELLO VINCENZO CARACCIOLO.

(5099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaio dall'esercizio.

A norma dell'art. 37 della legge notarile si rende di pubblica ragione che con decreto Ministeriale il Regio notaro sig. Giuseppe Tausch di Brunico (provincia di Bolzano) è stato dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal 2 settembre 1929-VII.

(5086)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 199.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 settembre 1929 - Anno VII

Francia	74.80	Belgrado	33.65
Svizzera	368.40	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.636	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.09
Spagna	282.45	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.09
Praga	56.61		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.70
Peso Argentino (Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.105	Consolidato 5 %	78.625
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.75
Oro	368.64		

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 31

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 agosto 1929 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,159,892,268.82	+ 837
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3,432,657,213.09		+ 57,131
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,538,069,632.07		+ 51
		4,970,726,845.16	+ 57,182
Riserva totale . . . . L.		10,130,619,113.98	+ 58,019
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,824,661,963.20	—
Cassa . . . . »		240,462,891.82	+ 18,950
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,843,302,078.19	+ 112,014
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		7,268,116.81	+ 1,892
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,558,143,616.30		— 7,999
Anticipazioni su sete e bozzoli	» 554,448.80		— 37
		1,558,698,065.10	— 8,036
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,061,665,730.34	+ 1,072
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . .	L. 81,652,841.60		— 47,495
altri	» 98,370,794.77		+ 13,502
		180,023,636.37	— 33,993
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		455,858,632.06	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		150,705,890.46	+ 1,022
Istituto di liquidazioni . . . . »		897,522,382.42	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 52,865,437.20		—
Impiego fondo pensioni	» 190,487,573 —		—
Debitori diversi	» 1,091,879,377.68		+ 157,655
		1,397,717,387.88	+ 157,655
Spese . . . . L.		127,323,381.74	+ 6,930
L.		22,075,829,270.37	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26,681,960,069.84	+ 580,766
L.		48,757,789,340.21	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		180,470,159.63	— 205
TOTALE GENERALE . L.		48,938,259,499.84	+ 896,995

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(2945)

D'ITALIA

- versato L. 300.000.000

agosto 1929 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 agosto 1929 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	16,701,125,850 —	+ 181,130
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	405,793,363.12	— 76,046
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1,226,266,070.58	— 215,574
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	—
	L.	18,633,185,283.70	— 110,481
Capitale	L.	500,000,000	—
Massa di rispetto	»	100,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»	32,500,000 —	—
Conti correnti passivi	»	22,333,745.96	+ 3,968
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1,004,531,844.95	+ 393,435
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	220,000,000 —	+ 20,000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti L. 60,981,136.94			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46,000,000 —			—
Creditori diversi » 1,102,971,421.54			— 934
		1,208,952,558.48	— 934
Rendite	L.	354,325,837.28	+ 10,446
Utili netti dell'esercizio precedente	L.	—	—
	L.	22,075,829,270.37	—
Depositanti	»	26,681,960,069.84	+ 580,706
	L.	48,757,789,340.21	...
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	18,470,150.63	— 205
TOTALE GENERALE	L.	48,938,259,490.84	+ 896,995

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 54.37 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 11).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	208618 208619	365 — 1000 —	Guadagni Ferdinando e Carlo di Giuseppe, minori, dom. in Arezzo e figli nascituri dallo stesso Guadagni Giuseppe e *Mari* Pia fu Francesco sotto la tutela di *Gabrielli* Celestino fu Federico dom. a Subbiano (Arezzo). La prima rendita è con usufrutto a *Mari Isolina* fu Francesco nei *Gabrielli*, dom. a Subbiano (Arezzo).	Guadagni Ferdinando e Carlo di Giuseppe, minori, dom. in Arezzo e figli nascituri dallo stesso Guadagni Giuseppe e *Mori* Pia fu Francesco sotto la tutela di *Gabbrielli* Celestino fu Federico, dom. a Subbiano (Arezzo). La prima rendita è con usufrutto a *Mori Maria-Anna-Isolina* fu Francesco nei *Gabbrielli*, dom. a Subbiano (Arezzo).
3.50 %	157382	77 —	Bruno *Marietta* di *Paolo* moglie di Enrico Barra, dom. a Potenza.	Bruno *Maria* di *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	152951	210 —	Correale *Maria-Grazia* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casalvelino (Salerno).	Correale *Grazia-Maria* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	482196	435 —	Moschetti Volumnia fu Giuseppe, ved. di Stagno di *Quintano Pietro*, dom. a Messina.	Moschetti Volumnia fu Giuseppe ved. di Stagno di *Quintana Giuseppe*, dom. a Messina.
»	227110	125 —	Cappuccio *Speranza* fu Domenicantonio, moglie di Crecco Michele, dom. a Mirabella Eclano (Avellino), vincolata.	Cappuccio *Maria-Speranza* fu Domenicantonio, moglie ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	484	Cap. 2000 —	Reggiani *Cadira* fu Pietro minore sotto la tutela di Avanzini Fortunato fu Alberto.	Reggiani *Gemma-Cadora* fu Pietro, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 settembre 1929 - Anno VII. *p. Il direttore generale*: BRUNI.

(5066)

ROSSI ENRICO, *gerente* Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.